

COMUNE DI SAPRI

**REGOLAMENTO PER LA SANATORIA
DEGLI USI IRREGOLARI
DI LOCULI CIMITERIALI E/O CELLETTE**

Approvato con deliberazione di **C.C. n. 25 del 21.10.2014**

CAPO PRIMO - GENERALITÀ

Art. 1 - FINALITÀ E COMPETENZE

1. L'Amministrazione comunale, allo scopo di dare efficace risposta ad annose situazioni stratificatesi all'interno del Civico Cimitero nel corso di molti decenni e nell'intento di ristabilire la certezza del diritto, consente, alle condizioni e secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, la regolarizzazione degli usi e acquisizioni irregolari di loculi cimiteriali e/o cellette.

2. L'Ufficio competente per le procedure di cui al presente Regolamento è il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio.

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:

Unità sepolcrale = è rappresentata da un loculo.

Loculo = la unità sepolcrale per la tumulazione di una salma, realizzata secondo la tipologia "a cassettoni" (accessibile dal fronte largo), o "a colombaro" (accessibile dal fronte stretto), realizzate anche all'interno di cappelle gentilizie.

Celletta = la unità sepolcrale per la tumulazione dei resti mortali mineralizzati realizzate anche nell'ambito di cappelle gentilizie.

Ius sepulchri = diritto d'uso delle sepolture private riservato ai soggetti aventi diritto ai sensi del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Diritto al culto = è il diritto di curare la memoria del defunto e il decoro del loculo per il tempo previsto nell'atto di concessione e/o disposto dall'amministrazione, decorrente dalla tumulazione.

Convivenza = unione di persone non legate da vincolo di parentela o coniugio (famiglie di fatto). La convivenza deve risultare da certificazione anagrafica e/o stato di famiglia.

Benemerenzza = rapporto di particolare stima e gratitudine intercorrente tra persone legate da vincoli di convivenza, di assistenza, di ospitalità, ecc.

Uso irregolare = tumulazione di salma di persona non titolare dello ius sepulchri (ai sensi del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria).

Cessione = messa a disposizione a titolo gratuito di loculi o cellette.

Negoziazione = vendita o locazione a titolo oneroso di loculi o cellette.

Permuta = scambio consensuale tra privati concessionari avente ad oggetto uno o più loculi e/o cellette.

Acquirente = chiunque abbia acquisito onerosamente da un soggetto concessionario del Comune, l'uso o la titolarità di loculi e/o cellette.

Beneficiario = chiunque abbia ricevuto a titolo gratuito da un soggetto concessionario del Comune anche a titolo di benemerenzza, l'uso o la titolarità di loculi e/o cellette, senza accertamento e autorizzazione del Comune.

Non opposizione = acquiescenza o non contestazione da parte del concessionario (o dei suoi aventi causa) a fronte di una istanza di regolarizzazione.

Decadenza = perdita della titolarità di una concessione cimiteriale dichiarata, attraverso un provvedimento amministrativo sanzionatorio, nei confronti del titolare della stessa o, se deceduto, nei confronti dei suoi eredi.

Chiusura del procedimento di decadenza = emanazione del provvedimento amministrativo di declaratoria della decadenza dalla concessione, con assenza di impugnative entro i termini di legge o in caso di espressa rinuncia, da parte dei controinteressati, ovvero al momento della definizione formale dell'eventuale contenzioso instauratosi in seguito ad avvenuto ricorso avverso il provvedimento amministrativo sanzionatorio.

Chiusura del procedimento di riconcessione = emanazione del provvedimento formale amministrativo con il quale l'Ente riconcede i loculi e/o cellette legittimamente richiesti dall'ex concessionario o dai suoi aventi causa.

Art. 3 - AMMISSIBILITÀ ALLA REGOLARIZZAZIONE

1. Sono ammessi a regolarizzazione tutti gli usi irregolari di loculi cimiteriali e/o cellette e le negoziazioni intervenute a qualsiasi titolo tra privati (vendita, locazione, prestito, cessione gratuita non autorizzata dal Comune, cessione a seguito di

benemerenze non autorizzate dal Comune, ecc.), purché avvenuti entro la data di approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale.

Art. 4 - DECADENZA DELLE CONCESSIONI ORIGINARIE

1. Qualora, su istanza degli interessati (acquirenti o beneficiari di loculi e cellette, loro eredi o aventi causa, familiari di persone irregolarmente tumulate, ecc.) venga accertata la irregolare utilizzazione, la negoziazione o la cessione non autorizzata dal Comune di loculi cimiteriali e/o cellette, l'Amministrazione comunale dispone anzitutto :

- la decadenza della concessione dei loculi e delle cellette edificati direttamente dall'Amministrazione comunale;
- la decadenza della concessione del suolo cimiteriale, con conseguente retrocessione al patrimonio comunale dei loculi e delle cellette ivi edificati dall'originario concessionario.

2. Non si procede alla dichiarazione di decadenza di cui al comma precedente solo nel caso in cui le irregolari utilizzazioni, cessioni o negoziazioni riguardino un numero accertato di loculi non superiore al 20% (arrotondato per difetto) del numero totale a disposizione di ciascun concessionario; ai fini del computo del presente comma si considera che numero 2 cellette equivalgono ad un loculo.

3. Per i loculi e/o cellette irregolarmente utilizzati o ceduti ovvero negoziati, che non superano la quota di cui al comma 2, si procede alla requisizione dei singoli loculi e/o cellette da parte dell'Ente, facendo salva la concessione originaria. Alla requisizione fa quindi seguito la regolarizzazione in favore degli aventi titolo, provvedendo alla contestuale rettifica della concessione originaria.

4. In caso di pluralità di concessionari o di aventi titolo, che abbiano operato una divisione delle quote dei loculi e/o cellette facilmente individuabile o risultante da atto scritto, la decadenza viene comminata solo nei confronti del soggetto (o, se deceduto, dei suoi eredi e/o discendenti) che abbia irregolarmente utilizzato, ceduto o negoziato.

5. A seguito della dichiarazione di decadenza di cui al primo comma, i loculi e le cellette facenti capo ad una concessione oggetto di irregolare utilizzazione, cessione o negoziazione, rientrano nella disponibilità del Comune senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo da parte del concessionario decaduto, al quale è tuttavia riconosciuto il diritto al culto dei congiunti defunti ivi eventualmente tumulati.

6. L'Amministrazione comunale, dopo la dichiarazione di decadenza di cui al primo comma, procede a verificare le condizioni e le modalità:

- a. per la regolarizzazione, in capo agli acquirenti o beneficiari, dell'uso dei loculi e/o delle cellette (vedi capo secondo);
- b. per la eventuale riconcessione, in capo all'originario concessionario o ai suoi aventi causa, dei loculi e/o cellette non ancora utilizzati e/o regolarmente utilizzati (vedi capo quarto).

CAPO SECONDO - REGOLARIZZAZIONI

Art. 5 – ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE

1. I loculi e/o le cellette irregolarmente utilizzati, o acquisiti, possono essere regolarmente concessi agli interessati (acquirenti o beneficiari di loculi e cellette, loro eredi o aventi causa, familiari di persone irregolarmente tumulate, ecc.) previa istanza in bollo presentata al protocollo comunale.

2. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuta cessione o negoziazione, alla domanda di cui al punto precedente sono allegati i seguenti atti e documenti:

- atto pubblico;
- scrittura privata autenticata;
- ricevute di pagamento;
- quietanze;
- matrici di assegni con attestazione della banca circa il beneficiario;
- contratti per il servizio di illuminazione votiva;
- ogni altro atto o documento che dimostri validamente l'avvenuta cessione o negoziazione.

3. In caso di istanza di regolarizzazione corredata da semplice scrittura privata, o da autodichiarazione, si procede comunque alla istruttoria ritenendo rilevante l'eventuale non opposizione del concessionario controinteressato regolarmente avvisato.

4. L'istanza inoltrata, nell'interesse di tutti gli aventi diritto, anche da una sola persona legittimamente interessata alla regolarizzazione, viene normalmente definita dall'Ufficio competente, fatti salvi comunque i diritti dei terzi; a tale scopo il richiedente deve espressamente dichiarare di agire in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, ovvero produrre espressa rinuncia per iscritto dei non interessati.

Art. 6 – MANCANZA DI REGOLARIZZAZIONE

1. Nel caso venga acclarato un uso irregolare di loculi e/o cellette per i quali nessuno abbia ancora richiesto la regolarizzazione, l'Ufficio competente provvede ad informare colui che abbia chiesto a suo tempo la tumulazione o (se non residente o non interessato) gli eredi e/o discendenti più prossimi della persona tumulata, a partire da quelli residenti nel comune, invitandoli, entro un termine congruo, a inoltrare istanza di regolarizzazione.

2. In caso di mancanza o non reperibilità di parenti residenti nel comune, l'Ufficio competente provvederà comunque ad avvisare i potenziali interessati alla regolarizzazione mediante affissioni pubbliche, per almeno 90 gg. consecutivi (prevedendo di estendere la pubblicazione almeno fino alla settimana successiva la data della commemorazione dei defunti), all'Albo Pretorio del Comune, alla bacheca antistante l'accesso al Civico Cimitero e in prossimità del sepolcreto, nonché sul sito web del Comune.

3. I loculi irregolarmente utilizzati per i quali non viene inoltrata alcuna istanza di regolarizzazione, decorsi 30 gg. dalla conclusione delle procedure di cui ai precedenti commi, rientrano nella disponibilità del Comune; fatto salvo il diritto al culto trentennale si procede alla liberazione del loculo, salva diversa richiesta dei congiunti e alla deposizione dei resti mortali nell'ossario comune o all'interramento (nei casi di mancato completamento del processo di mineralizzazione).

4. La procedura di cui al comma precedente viene utilizzata nel caso di cellette irregolarmente utilizzate non oggetto di regolarizzazione, senza attesa del periodo trentennale.

Art. 7- REGOLARIZZAZIONE USO DEI LOCULI E/O CELLETTE GIÀ OCCUPATI

1. Nel caso di richiesta di regolarizzazione dell'uso di loculi e/o cellette già occupati, devono essere rappresentate tutte le circostanze che attestino la piena disponibilità o l'utilizzo costante e indisturbato, la reale cessione avvenuta a qualsiasi titolo (locazione, uso gratuito, prestito, ecc. antecedente la data di approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale o la benemerenzza che intercorreva tra l'originario concessionario e la persona tumulata (o con un suo familiare prossimo).

2. Costituiscono attestazione dell'uso costante e indisturbato di loculi e cellette, oltre a documenti, scritture private e contratti tra le parti, anche le seguenti circostanze:

- data di morte e tumulazione della salma;

- contratti o versamenti per la illuminazione votiva dei loculi e/o cellette;
- spese documentate per la manutenzione e il decoro del sepolcreto.

3. La regolarizzazione dell'uso di ciascun loculo già occupato comporta il versamento di € 300,00 (trecento), mentre la regolarizzazione dell'uso di ciascuna celletta già occupata comporta il versamento di € 100,00 (cento); tali importi, sono indicizzati a partire dall'1/1/2015 in base al tasso ufficiale ISTAT.

4. A fronte del versamento di cui al comma precedente viene concesso il diritto di uso per anni 99 (novantanove) nel caso di loculi facenti capo ad una concessione conferita in perpetuo o per un periodo di durata pari a quella della originaria concessione a tempo determinato.

5. Per la celletta, a fronte del versamento di cui al comma 3, viene concesso il diritto di uso per anni 99 (novantanove).

6. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo, decorre dalla data della tumulazione della salma nel loculo e dei resti mortali nella relativa celletta; essa non può essere rinnovata tacitamente ma solo su espressa richiesta degli aventi titolo e sulla quale il Comune si riserva di esprimersi a suo tempo.

Art. 8 - REGOLARIZZAZIONE USO DEI LOCULI E/O CELLETTE NON OCCUPATI

1. Nel caso di loculi e/o cellette non occupati devono essere allegate all'istanza di cui all'art. 5 le prove documentali che attestino l'avvenuta negoziazione a titolo oneroso (vendita, locazione, prestito temporaneo o ogni altra forma di negoziazione), ovvero la avvenuta cessione gratuita per "benemeranza", non autorizzata dal Comune, da parte dell'originario concessionario (o dei suoi eredi).

2. Costituiscono attestazione dell'irregolare negoziazione a titolo oneroso di loculi e/o cellette non occupati: contratti, scritture private, copie dei versamenti effettuati a vantaggio del concessionario, dichiarazioni unilaterali dello stesso concessionario, ovvero dichiarazioni unilaterali dell'incauto acquirente, purché non contestate dall'originario concessionario regolarmente avvisato (o, se deceduto, dai suoi eredi).

3. Costituiscono prove dell'irregolare cessione a titolo gratuito di loculi e/o cellette non occupati: documenti, scritture private, ricerche o indagini effettuate dalla Polizia Municipale, dichiarazioni unilaterali di benemeranza da parte dell'originario concessionario (o dei suoi eredi), queste ultime rilasciate anche in data recente, purché attestanti che la cessione è avvenuta in data antecedente l'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale.

4. La regolarizzazione dell'uso di ciascun loculo non occupato comporta il versamento di € 300,00 (trecento), mentre la regolarizzazione dell'uso di ciascuna celletta non occupata comporta il versamento di € 100,00 (cento); Tali importi sono indicizzati a partire dall'1/1/2015 in base al tasso ufficiale ISTAT.

5. A fronte del versamento di cui al comma precedente viene concesso il diritto di uso per anni 99 (novantanove) nel caso di loculi facenti capo ad una concessione conferita in perpetuo oppure di durata pari a quella dell'originaria concessione conferita a tempo determinato.

6. Per le cellette a fronte del versamento di cui al comma 3 viene concesso il diritto di uso per anni 99 (novantanove) per le cellette.

7. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decorre dalla data del provvedimento amministrativo e non può essere tacitamente rinnovata, se non su espressa richiesta degli aventi titolo, sulla quale il Comune, si riserva di esprimere a suo tempo.

Art. 9 – REGOLARIZZAZIONE PERMUTE DI LOCULI E/O CELLETTE

1. E' possibile inoltrare istanza di regolarizzazione di scambi consensuali, non autorizzati dal Comune, di loculi e/o cellette tra privati concessionari avvenuti in data antecedente quella di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale.

2. L'istanza di regolarizzazione di cui al presente articolo deve essere presentata con firma congiunta dei due concessionari (o degli aventi causa), con congrua dimostrazione dell'avvenuto scambio.

3. La regolarizzazione dell'uso di ciascun loculo comporta il versamento di € 100, 00 (cento) a carico di ciascuno dei due concessionari, mentre la regolarizzazione dell'uso di ciascuna celletta comporta il versamento di € 35,00 (trentacinque) a carico di ciascun concessionario; Tali importi sono indicizzati a partire dall'1/1/2015 in base al tasso ufficiale ISTAT.

4. A fronte del versamento di cui al comma precedente viene concesso il diritto d'uso per anni 99 (novantanove) per i loculi conferiti in perpetuo, mentre negli altri casi il diritto d'uso non può estendersi oltre il periodo della originaria concessione.

5. A fronte del versamento di cui al comma 3 viene concesso il diritto di uso per anni 99 (novantanove) per le cellette.

6. Per i loculi e/o cellette inoccupati la concessione, rilasciata ai sensi del presente articolo, decorre dalla data del provvedimento amministrativo, e non può essere tacitamente rinnovata se non su espressa richiesta degli aventi titolo sulle quali il Comune si riserva di esprimersi a suo tempo.

7. Per i loculi e/o cellette occupati la concessione, rilasciata ai sensi del presente articolo, decorre dalla data della tumulazione della salma nel loculo e/o dei resti mortali nella celletta; essa non può essere tacitamente rinnovata, se non su espressa richiesta degli aventi titolo, sulle quali il Comune si riserva, a suo tempo, di esprimersi.

8. In seguito all'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 si procede, altresì, a rettificare le originarie concessioni.

C A P O T E R Z O – IMMISSIONI NEL POSSESSO

Art. 10 – STATO DI CONSISTENZA

1. Concluso il procedimento di decadenza delle concessioni irregolarmente utilizzate, ai sensi dell'art. 4, il Comune, qualora residuino loculi e/o cellette non oggetto di istanza di regolarizzazione facenti capo a concessioni dichiarate decadute, procede attraverso un pubblico ufficiale alla immissione nel possesso degli stessi loculi e/o cellette, previa constatazione dello stato di consistenza dell'intero manufatto, a cura di un tecnico abilitato.

2. Al procedimento di immissione nel possesso è invitato il concessionario decaduto (o i suoi eredi), previa tempestiva convocazione.

Art. 11 – VERBALE

1. Dello stato di consistenza e del procedimento di immissione nel possesso viene redatto verbale da consegnare in copia al concessionario decaduto (o ai suoi eredi).

2. Nel verbale vengono classificati analiticamente (in base alle informazioni documentali in possesso al momento) i loculi e/o cellette irregolarmente utilizzati, ceduti o negoziati e quelli regolarmente detenuti, utilizzati o ceduti, distinguendo tra occupati e inoccupati.

3. Eventuali dichiarazioni rese dal concessionario decaduto (o dai suoi eredi), relativamente alla situazione di cui al comma precedente, vengono verbalizzate e sono oggetto, se del caso, di accertamenti anche con l'ausilio della Polizia Municipale.

4. Nel verbale viene altresì annotata la volontà, eventualmente già espressa in precedenza dal concessionario decaduto (o dai suoi eredi), circa l'ottenimento della riconcessione di loculi e/o cellette (vedi Capo Quarto).

CAPO QUARTO - RICONCESSIONI

Art. 12 – ISTANZA DI RICONCESSIONE

1. Al titolare della concessione dichiarato decaduto (o ai suoi eredi) è riconosciuto il diritto di prelazione sui loculi e/o cellette non oggetto della regolarizzazione di cui al precedente Capo Secondo, purché l'interessato (ovvero i suoi aventi causa) presenti entro 60 giorni dalla notifica della dichiarazione di decadenza, istanza di riconcessione.

2. L'istanza di riconcessione di cui al comma precedente può riguardare sia i loculi e/o cellette già regolarmente occupati sia quelli inoccupati purché non oggetto di istanze di regolarizzazione da parte di terzi e, comunque, non negoziati o ceduti a terzi a qualsiasi titolo.

3. Nell'istanza di riconcessione il concessionario decaduto (o i suoi aventi causa) dovrà espressamente dichiarare:

- a. la non opposizione al procedimento di decadenza e agli atti conseguenti;
- b. l'espressa rinuncia degli eventuali coeredi non interessati alla riconcessione (con conseguente accrescimento del diritto di sepoltura in favore dei richiedenti);
- c. l'individuazione precisa ed analitica dei loculi e/o cellette chiesti in riconcessione con la eventuale ripartizione degli stessi in caso di pluralità di richiedenti;
- d. il regolare utilizzo dei loculi e/o cellette occupati, chiesti in riconcessione, in quanto regolarmente utilizzati e non oggetto di cessioni o negoziazioni in favore di terzi;
- e. l'insussistenza per i loculi e/o cellette inoccupati di cessioni o negoziazioni in favore di terzi.

4. In presenza di istanza di cui al presente articolo, l'Ufficio competente provvederà comunque ad avvisare i potenziali interessati alla regolarizzazione mediante affissioni pubbliche, per almeno 90 gg. consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune, alla bacheca antistante l'accesso al Civico Cimitero e in prossimità del sepolcreto, nonché sul sito web del Comune, provvedendo di estenderne la pubblicazione almeno fino alla settimana successiva alla data della commemorazione dei defunti.

Art. 13 – DEFINIZIONE DELL'ISTANZA DI RICONCESSIONE

1. Dopo il decorso del termine di cui all'articolo precedente - ultimo comma - l'Ufficio competente procede alla definizione dell'istanza di riconcessione in favore degli aventi titolo.

2. Non saranno prese in considerazione dall'Amministrazione comunale eventuali domande di regolarizzazione, riguardanti loculi e/o cellette già assegnate in riconcessione in favore dell'originario concessionario decaduto (o dei suoi eredi) e tardivamente pervenute rispetto alla chiusura del procedimento di riconcessione e le istanze riguardanti negoziati o cessioni avvenute in data antecedente a quella di approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale.

3. Per eventuali casi di uso irregolare di concessioni cimiteriali avvenute dopo la data Successiva a quella di approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale, di cui l'Ente venga comunque a conoscenza, oltre alla decadenza della concessione, si applicano:

- la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 per ciascuno dei suoli negoziati;
- la sanzione pecuniaria di € 500,00 per ciascuno dei loculi negoziati;
- la sanzione pecuniaria di € 250,00 per ciascuno cellette negoziate.

Art. 14 - RICONCESSIONE LOCULI E/O CELLETTE REGOLARMENTE OCCUPATI

1. La riconcessione all'originario concessionario, o ai suoi eredi, di loculi e/o cellette già regolarmente occupati, ovvero utilizzati per la sepoltura di persone titolari dello ius sepulchri, comporta il versamento di € 300,00 (trecento) a loculo ed €.100,00 (cento) a celletta.

2. A fronte del versamento di cui al comma precedente viene riconcesso il diritto di uso per anni 99 (novantanove) per i loculi facenti capo ad una concessione originaria conferita in perpetuo o per un periodo di durata pari a quella della originaria concessione a tempo determinato.

3. A fronte del versamento di cui al comma 1 viene riconcesso, il diritto di uso per anni 99 (novantanove) per le cellette facenti capo ad una concessione originaria

conferita in perpetuo o per un periodo di durata pari a quella della originaria concessione a tempo determinato.

4. La riconcessione rilasciata ai sensi del presente articolo, decorre dalla data della tumulazione della salma nel relativo loculo e dei resti mortali nella relativa celletta e può essere rinnovata, su espressa richiesta inoltrata dagli interessati, alle condizioni che il Comune intenderà, a suo tempo, fissare.

Art. 15 – DIRITTO AL CULTO DEI DEFUNTI

1. Per i loculi e/o cellette regolarmente occupati, per i quali non è stata richiesta la riconcessione, entro i termini di cui all'art. 12 comma 1, è riconosciuto al concessionario decaduto (o ai suoi aventi causa) il solo diritto al culto trentennale dei congiunti defunti; le spoglie dei defunti regolarmente tumulati possono permanere nei rispettivi loculi e/o cellette fino alla scadenza del periodo di trenta anni dalla data di occupazione del loculo relativo alla concessione dichiarata decaduta, senza possibilità di ulteriore riutilizzo da parte dei soggetti decaduti.

2. In caso di liberazione di loculi e/o cellette di cui al comma precedente, anche prima della scadenza prevista, gli stessi saranno retrocessi al patrimonio comunale senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo in favore del concessionario dichiarato decaduto o dei suoi aventi causa.

Art. 16 - RICONCESSIONE LOCULI E/O CELLETTE NON OCCUPATI

1. La riconcessione in capo all'originario concessionario (o ai suoi eredi) di loculi e/o cellette non occupati comporta il versamento di € 300,00 a loculo ed €.100,00 per ogni celletta. Tali importi sono indicizzati a partire dall'1/1/2015 in base al tasso ufficiale ISTAT.

2. A fronte del versamento di cui al comma precedente viene riconcesso il diritto di uso per anni 99 (novantanove) per i loculi originariamente conferiti in perpetuo o per un periodo di durata pari a quella della originaria concessione a tempo determinato.

3. A fronte del versamento di cui al comma 1 viene riconcesso il diritto di uso per anni 99 (novantanove) per le cellette facenti capo ad una concessione originaria conferita a tempo determinato.

4. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decorre dalla data di riconcessione e può essere rinnovata, su espressa richiesta inoltrata dagli aventi diritto alle condizioni che, a suo tempo, il Comune intenderà fissare.

C A P O Q U I N T O - N O R M E F I N A L I

Art. 17 – USO PROVVISORIO DEI LOCULI

1. Nelle more della definizione delle istanze di regolarizzazioni già inoltrate all'Ente è concesso l'uso provvisorio dei loculi e/o cellette da parte dei richiedenti (o degli aventi causa) previo versamento anticipato degli oneri previsti dal presente Regolamento.

2. A seguito dell'avvio del procedimento di decadenza, regolarmente notificato al concessionario (o ai suoi eredi), è concesso l'utilizzo di loculi e/o cellette inoccupati non oggetto di istanze di regolarizzazione e limitatamente agli aventi diritto ai sensi del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

ART. 18 – NORME TRANSITORIE

La presentazione dell'istanza di regolarizzazione presentata entro il 30/11/2014, comporta una riduzione del 30 % degli importi previsti nel presente regolamento.

Art. 19 – VALIDITÀ

1. Le presenti norme regolamentari entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento.

2. Ogni disposizione o direttiva comunale contrastante con le presenti norme deve ritenersi abrogata.